

Comune di Greccio

BANDO DI ASSEGNAZIONE

Bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia convenzionata destinata alla locazione permanente.

(D.G.R 29 OTTOBRE 2004 – N. 1012) - (D.G.R. 3 AGOSTO 2006 – N. 489)

(Piano Operativo Regionale per l'attuazione del "Programma 20.000 abitazioni in affitto")

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO

BANDO APERTO FINO A TOTALE ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.

LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E' RIFERITA ALL'ANNO 2017

Art. 1

Indizione del bando

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 62 del 22/04/2010 è indetto il bando per la formazione di una graduatoria ai fini dell'assegnazione di N° 02 Alloggi edilizia residenziale convenzionata a locazione permanente recuperati in Via Del Vivaio 33, destinati in via prioritaria alle seguenti categorie protette:

- N° 1 Alloggio destinato a famiglie di nuova formazione o appartenenti a f.f. o.o. o gruppi di volontariato.
- N° 1 Alloggi destinato ad altri nuclei socialmente deboli soggetti a grave disagio abitativo.

Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria comunale ai residenti e a coloro che prestano la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Greccio, e/o su tutto il territorio della Provincia di Rieti.

Art. 2

Localizzazione, tipologia e canone degli alloggi

Il presente bando riguarda l'assegnazione di alloggi a canone convenzionato destinati alla locazione permanente a canone convenzionato di cui all'art. 2, commi 3 e 5, della legge 9.12.1998 n. 431, situati in Via del vivaio 33 con le caratteristiche specificate nella tabella sottostante:

Tabella 1

N. alloggi	Tipo	Dimensioni superficie convenzionale(mq. min-max)	Canone annuo IVA esclusa (Minimo-Massimo)
2	trilocali	74,64-86,06	€ 4.680,00 – 4.920,00

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (indice F. O. I.), verificatasi nell'anno contrattuale precedente la locazione facendo riferimento al mese di Giugno

Art. 3

Caratteristiche dei soggetti destinatari, in via prioritaria, degli alloggi realizzati con il piano-operativo regionale di attuazione del programma «20.000 abitazioni in affitto».

— *Famiglie di nuova formazione*

Nuclei familiari, con almeno un componente non superiore al trentesimo anno di età, da costituirsi con matrimonio entro un anno dalla consegna dell'alloggio (*previa autocertificazione di relativo impegno al matrimonio*) o costituitosi entro i due anni precedenti alla data della domanda, in analogia

a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 7/12798 del 28 aprile 2003 relativa ai criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

— *Altri nuclei socialmente deboli soggetti a grave disagio abitativo*

Nuclei familiari accertati come tali dai competenti uffici comunali secondo la normativa assistenziale e i regolamenti comunali vigenti in materia.

Non saranno accettate domande di nuclei non appartenenti alle categorie destinatarie del bando.

Art. 4

Requisiti non reddituali dei soggetti destinatari, in via prioritaria, degli alloggi realizzati con il piano-operativo regionale di attuazione del programma «20.000 abitazioni in affitto» e modalità di dichiarazione.

Possono essere destinatari di un alloggio realizzato con il Piano Operativo Regionale di attuazione del Programma «20.000 abitazioni in affitto» i nuclei familiari, composti dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai componenti la famiglia anagrafica (*) del richiedente stesso, dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, nonché dai soggetti a cui risulta fiscalmente a carico il richiedente e dalla loro famiglia anagrafica, che presentino, alla data di presentazione della domanda o dell'assegnazione dell'alloggio, i requisiti di seguito riportati.

Nel caso di richiedenti rientranti nella categoria «Famiglie di nuova formazione» il nucleo familiare sarà composto dai soli coniugi o aspiranti coniugi nonché dai soggetti a loro Carico.

() Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituate nello stesso comune", ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.*

Requisiti non reddituali:

per il richiedente:

a) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

b) residenza da due anni nel comune in cui è ubicato l'alloggio per il quale viene chiesta l'assegnazione ovvero nella Provincia di Rieti, attività lavorativa nel comune in cui è ubicato l'alloggio per il quale viene chiesto il beneficio o nella Provincia di Rieti.

Qualora gli alloggi siano destinati a più di un beneficiario, tutti dovranno possedere i requisiti indicati per il richiedente, lettera a).

Per tutti i componenti il nucleo familiare compreso il richiedente:

a) Non essere titolare in maniera esclusiva, da solo o con altri componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato nella provincia in cui è ubicato l'alloggio per il quale viene chiesto il beneficio. È da considerarsi adeguato l'alloggio con superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile (superficie interna dell'alloggio) più il 20% per aree accessorie (terrazzi, balconi, cantine esclusi posti auto e autorimesse singole) nelle seguenti misure:

- mq 45+ mq 9 = mq 54 (nucleo familiare richiedente di 1 o 2 persone)
- mq 60 + mq 12 = mq 72 (nucleo familiare richiedente di 3 o 4 persone)
- mq 75 + mq 15 = mq 90 (nucleo familiare richiedente di 5 o 6 persone)

- mq 95 + mq 19 = mq 114 (nucleo familiare richiedente di 7 o più persone)

b) Non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o con patto di futura vendita, in qualsiasi Comune, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dello Stato o di altro ente pubblico, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

Requisiti reddituali e patrimoniali

a) Reddito complessivo del nucleo familiare, come risultante dalla dichiarazione IRPEF non inferiore a € 13.500,00 e non superiore a € 41.264,00;

b) 1. Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), determinato con le modalità previste per il fondo sostegno alla locazione di cui alla D.G.R. 6.8.2002 n. 7/10213, inferiore o uguale a € 23.500,00;

2. somma dei valori patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) inferiore o uguale a quello previsto dalla citata D.G.R. 7/10213/2002 (art. 7, punto 8, lettera b dell'allegato A1), ossia € 10.329,00 + € 5.165,00 per ogni punto in più della scala di equivalenza, riferita alla composizione del nucleo familiare, come riportato all'Allegato 1 della stessa DGR.

Relativamente ai *Nuclei familiari di nuova formazione* sono valutati cumulativamente i requisiti reddituali e patrimoniali del nuovo nucleo, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.

Il **Reddito** di riferimento è quello relativo all'anno 2017 (dichiarazione IRPEF 2018).

L'**ISEE** e la **somma dei valori patrimoniali** vanno calcolati con riferimento allo stesso anno di reddito, con le modalità indicate nel successivo articolo 5.

I requisiti precisati nel presente paragrafo, sia non reddituali, sia reddituali e patrimoniali, devono essere posseduti alla data della domanda di partecipazione al presente bando e al momento dell'eventuale assegnazione.

Detti requisiti, inoltre, debbono permanere in costanza del rapporto di locazione, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare che non deve superare, secondo quanto previsto dalla normativa e dai provvedimenti al momento vigenti, il doppio per l'ISEE e il triplo per i valori della soglia patrimoniale. Apposita clausola in tal senso sarà inserita nel contratto di locazione.

Art. 5

Determinazione dell'ISEE

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6.8.2002 n. 7/10213 per il fondo per il sostegno affitti (ISEE-fsa), è calcolato come rapporto tra l'*Indicatore della Situazione Economica (ISE-fsa)* e il *Parametro della Scala di Equivalenza (PSE)* che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

L'indicatore della Situazione Economica (ISE-fsa), a sua volta, è determinato dalla somma dell'*Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-fsa)* con l'*Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa)*. In particolare:

1) L'*Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-fsa)* è così determinato:

a) si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:

- i redditi indicati dall'art. 3, commi 1-3, del d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221, con le modalità di cui al comma 4 del medesimo art. 3;

- gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le sole somme soggette a tassazione separata (ad esempio Trattamento di Fine Rapporto) e per gli assegni familiari;

b) si detraggono: l'IRPEF dovuta, le spese mediche deducibili documentate e, fino ad un massimo di € 2.582 annui, le rette corrisposte per la degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case di riposo. Non si applica la detrazione di cui all'art. 3, commi 1bis e 5, del d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221 e successive modificazioni e integrazioni per l'abitazione in locazione.

Ai fini della determinazione del reddito figurativo, di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, del citato d.p.c.m. e successive modificazioni e integrazioni, per i redditi 2017 o in mancanza per i redditi 2016 si applica il tasso di rendimento medio ponderato annuo del 3,95%.

2) *L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa)*

a) L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa) è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali, di cui alla seguente lettera b), per il coefficiente 0,05;

b) la somma dei valori patrimoniali è determinata sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all'art. 4, comma 1 del d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221 e successive modificazioni o integrazioni con le modalità ivi previste e con l'esclusione delle franchigie di cui al comma 1, lett. a) e b), dello stesso art. 4.

3) *Scala di equivalenza*

Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come definito dal d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221 e successive modifiche e integrazioni, è desunto dalla scala di equivalenza definita dal d.lgs. 31.3.1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e dal successivo regolamento (d.p.c.m. 1.5.2001), riportata nelle seguenti tabelle.

tabella 2 – composizione del nucleo familiare

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

tabella 3 – maggiorazioni

+ 0,35	per ogni ulteriore componente
+ 0,20	in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e un solo genitore
+ 0,50	per ogni componente con handicap psicofisico permanente (1) di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66% (2)
+ 0,20	per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa (3)

1) Devono intendersi portatori di handicap permanente, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 5.2.1992, n. 104, i soggetti per i quali "... *la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e la situazione assume la connotazione della gravità*".

2) Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V.

3) Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 5, comma 2, del d.p.c.m. n. 221/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati alla partecipazione al presente bando possono ritirare copia dello stesso e la relativa modulistica rivolgendosi presso il Comune ai riferimenti sotto precisati:

Comune di Greccio Sede comunale Ufficio Tecnico.

Le domande devono essere consegnate e pervenire al protocollo del Comune a partire dal 1° giorno di pubblicazione del presente bando e non oltre giorni 30 dalla pubblicazione stessa.

Ciascuna domanda per l'accesso alla graduatoria oggetto del presente bando – a pena di inammissibilità – deve essere presentata esclusivamente presso:

Comune di Greccio Via Limiti nord, 17 – 02045 Greccio (RI).

L'amministrazione comunale, trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto di locazione, è tenuta a verificare che gli alloggi siano effettivamente occupati dai nuclei familiari destinatari degli alloggi e, in caso di inadempienza, deve comunicarlo alla Regione. Tale verifica riguarderà il nucleo familiare così come dichiarato al momento di presentazione della domanda o all'assegnazione, tranne i componenti del nucleo che, al momento della domanda o dell'assegnazione, erano convivenza anagrafica o, pur facendo parte del nucleo dichiarato, avevano residenza diversa dal medesimo nucleo di appartenenza.

La verifica dei requisiti per l'accesso agli alloggi realizzati con il Piano Operativo regionale di attuazione Programma 20.000 abitazioni in affitto» è in capo alle Amministrazioni Comunali.

Il richiedente l'alloggio realizzato con il Piano Operativo Regionale di attuazione del Programma «20,000 abitazioni in affitto», dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma dell'art. 6 del d.p.c.m. 221/99 e successive modifiche o integrazioni, con le modalità previste dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, concernente le informazioni necessarie alla determinazione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), determinato con le modalità previste per il fondo sostegno alla locazione di cui alla d.gr. n. 7/10213 del 6 agosto 2002.

L'ISEE e la somma dei valori patrimoniali andranno calcolati con riferimento all'anno di reddito 2017.

La dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al d.p.c.m. 21 luglio 1999 n. 305, nonché al modello tipo di cui al d.m. Ministero per la Solidarietà Sociale 29 luglio 1999 e con le integrazioni derivanti dal presente bando, è presentata al comune ove è ubicato l'alloggio per il quale si richiede l'assegnazione stessa.

Il Comune, anche attraverso il soggetto convenzionato a tale fine, che ricevono le suddette dichiarazioni sostitutive:

a) rilasciano la documentazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE.

Art. 7

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante – D.Lgs n.196 del 30.6.2003

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

d) devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante e i requisiti per l'accesso al beneficio secondo i criteri di cui al presente avviso

e) sono raccolti dagli enti competenti ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio e in ogni caso per le finalità di legge.

f) possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti

g) il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione legge. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini stabiliti dalle amministrazioni comunali

h) Il Comune, al quale vengono presentate le dichiarazioni, e la Regione sono il titolare del trattamento dei dati stessi.

Art. 8

Formazione e validità della graduatoria

Al momento della presentazione delle domande, l'Amministrazione Comunale predisporrà la graduatoria relativa alle domande ammesse in base all'ordine crescente dell'indicatore ISEE secondo quanto previsto dai provvedimenti regionali di promozione del P.O.R.

Ogni soggetto in possesso dei requisiti potrà essere inserito in graduatoria appartenendo ad un unico nucleo familiare richiedente.

La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Greccio per 15 giorni consecutivi.

Della pubblicazione sarà data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale.

Con il provvedimento di approvazione della graduatoria saranno altresì specificate le domande dichiarate inammissibili e le relative motivazioni.

Avverso la graduatoria e il relativo provvedimento di approvazione potrà essere presentato ricorso avanti il T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Le domande, utilmente collocate in graduatoria, avranno validità per tre anni a partire dalla pubblicazione.

Art. 9

Assegnazione degli alloggi

L'Amministrazione Comunale darà corso alla assegnazione degli alloggi oggetto del presente bando procedendo per ordine crescente di graduatoria sino ad esaurimento degli alloggi disponibili, nel rispetto delle quote precisate, per ciascuna categoria, nel precedente art. 1 e tenendo conto, se possibile, delle opzioni localizzative esercitate dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

L'Amministrazione Comunale assegnerà gli alloggi sulla base della composizione del nucleo familiare assegnatario, assumendo come riferimento la superficie adeguata al nucleo.

Alla categoria Famiglie di nuova formazione potranno essere assegnati alloggi che dispongono di un vano in eccedenza rispetto alla attuale composizione del nucleo.

Saranno ammesse assegnazioni in deroga allo standard abitativo sopra indicato in relazione alle specifiche condizioni del nucleo familiare, da motivare con apposito provvedimento.

Qualora gli alloggi disponibili per una delle categorie siano in numero superiore alle domande ammesse in graduatoria, gli alloggi eccedenti saranno destinati alle restanti categorie indicate nell'art. 1, in proporzione rispetto alle rispettive percentuali.

Qualora l'assegnatario abbia i requisiti di appartenenza a più di una categoria, l'alloggio allo stesso assegnato sarà sottratto dalla quota destinata alla categoria con maggiore disponibilità di alloggi.

Al momento dell'assegnazione dell'alloggio saranno verificati i requisiti di accesso e le condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria. Qualora, a seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione Comunale, risulti necessaria una variazione in diminuzione della posizione in graduatoria, si procederà al riposizionamento.

I richiedenti utilmente posizionati in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio oggetto del presente bando saranno avvisati tramite contatto telefonico diretto al numero indicato nella domanda.

Qualora il contatto sia senza esito, si procederà ad avviso mediante telegramma all'indirizzo indicato nella domanda, o in altro indirizzo successivamente comunicato a cura e responsabilità del richiedente a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla sede comunale.

L'Amministrazione Comunale, previa diffida all'interessato, provvederà a cancellare dalla graduatoria la domanda del richiedente che rinunci all'alloggio offerto, qualora la mancata accettazione non sia determinata da gravi motivazioni adeguatamente documentate.

In caso di parità di posizione in graduatoria e di insufficiente disponibilità di alloggi, si procederà secondo ordine di presentazione delle domande interessate.

Art. 10

Ulteriori utilizzazioni della graduatoria

La graduatoria predisposta in esito al presente bando potrà altresì essere utilizzata per l'assegnazione di ulteriori alloggi di proprietà comunale cofinanziati dalla Regione Lazio nell'ambito del P.O.R., resisi nel frattempo disponibili.

Art. 11

Contratto di locazione

L'Amministrazione Comunale, adempiuto alle eventuali verifiche di legge, a mezzo raccomandata a/r inviata all'assegnatario, invita lo stesso a presentarsi presso l'Ufficio Tecnico Comunale per la stipula del contratto.

Nel caso in cui questi non si presenti per la stipula del contratto nel termine indicato nell'avviso, sarà annullata l'assegnazione e, automaticamente, la domanda sarà esclusa dalla graduatoria, fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore da dimostrarsi a cura dell'assegnatario stesso.

L'assegnatario dovrà occupare stabilmente l'alloggio entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione e stabilirvi la propria residenza anagrafica, salvo proroga che potrà essere concessa dall'Amministrazione Comunale solo a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione dell'alloggio assegnato entro il termine sopra indicato comporterà l'annullamento dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria.

Per quanto riguarda i Nuclei familiari di nuova formazione, l'assegnazione dell'alloggio è subordinata alla cointestazione del contratto di locazione. In tal caso, qualora uno dei cointestatari abbandoni l'alloggio in corso della vigenza contrattuale, il contratto continuerà ad avere efficacia nei confronti di chi continua ad occupare l'alloggio, in piena solidarietà per il saldo dell'intero canone di locazione e di tutti gli altri obblighi accessori.

Sussisterà in ogni caso obbligazione solidale in capo a tutti i componenti del nucleo familiare assegnatario per le obbligazioni patrimoniali e non patrimoniali nascenti dal contratto.

In caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario a seguito di sentenza di separazione dei coniugi o di scioglimento di matrimonio, subentreranno nella titolarità del contratto di locazione gli aventi diritto secondo la vigente legislazione in materia di contratti di locazione, con particolare riguardo all'art. 6 della legge 27.7.1998 n. 392.

Oltre ai criteri stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in caso di eventuali nuovi accordi definiti in sede locale, i canoni di locazione saranno automaticamente aggiornati in occasione della scadenza contrattuale.

Il contratto di locazione relativo ai singoli alloggi oggetto del presente bando sarà stipulato sulla base della disciplina di cui all'art. 2, commi 3 e 5, della legge 9.12.1998 n. 431. Più precisamente, il contratto di locazione avrà durata di anni tre. Alla prima scadenza il contratto di locazione verrà di norma prorogato di diritto per anni due, fatto salvo quanto sotto precisato.

Relativamente alla durata e all'eventuale proroga e/o rinnovo del contratto di locazione sono comunque previste:

- la facoltà di disdetta riconosciuta dalla legge al locatore, qualora questi intenda effettuare nell'alloggio le opere di cui all'art. 3 della legge 9.12.1998 n. 431 e successive modificazioni e integrazioni;
- la verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 4 in capo al nucleo familiare assegnatario, sulla base di dichiarazione sostitutiva. Detta verifica sarà in ogni caso effettuata dall'Amministrazione Comunale entro 7 mesi dalla data di decorrenza della proroga biennale del primo contratto e, inoltre, entro 7 mesi dalla data di decorrenza della proroga biennale in caso di rinnovo contrattuale.

Qualora, in esito alla suddetta verifica, il nucleo familiare assegnatario risulti in possesso dei requisiti per l'accesso alle graduatorie di cui al presente bando, come indicato al precedente art. 4 **ed art.3 relativamente ed esclusivamente alla categoria giovani coppie**, il contratto si intende rinnovato.

Qualora, al contrario, il nucleo familiare assegnatario non risulti in possesso dei suddetti requisiti, su segnalazione dell'Amministrazione Comunale, il contratto di locazione sarà disdetto di diritto dal locatore e, contestualmente, procederà eventualmente alla citazione avanti all'autorità giurisdizionale competente per la convalida di finita locazione secondo la normativa vigente, con aggravio di spese legali a carico del conduttore inadempiente.

Rimane a discrezione dell'Amministrazione Comunale alle scadenze contrattuali, in assenza di nuclei familiari utilmente collocati in graduatoria o per particolari esigenze, verificare nuclei familiari che abbiano perso i requisiti, al fine di un rinnovo contrattuale.

Art. 12

Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni momento al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate con la domanda di partecipazione al presente bando ed in occasione delle eventuali proroghe e/o rinnovi contrattuali, provvedendo ad ogni adempimento conseguente in caso di non veridicità dei dati dichiarati.

Nei casi di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente l'assegnazione di un alloggio oggetto del presente bando, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni l'Amministrazione Comunale procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio conseguito e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.

Art. 13

Responsabile del procedimento

Ai fini del presente bando, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Area Tecnica domiciliato per la carica presso palazzo comunale di Greccio.

Art. 14

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di assegnazione dell'alloggio dovranno essere allegati i seguenti documenti, pena l'esclusione della stessa:

- A) Copia dichiarazione dei redditi anno 2017 presentata nel 2018;
- B) Certificazione ISEE relativa ai redditi 2017;
- C) Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Greccio, 10/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Geom. Alessandro Marinelli

